

SEAC S.p.A. - 38121 Trento - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Tel. 0461 805111



LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL MODELLO 730/2021 - Parte II^a

Informativa n. 02

28 gennaio 2021

Si prosegue in questa Informativa l'esame delle novità del Modello 730/2021, pubblicato con Provvedimento 15 gennaio 2021 sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Si evidenzia che le novità più rilevanti verranno comunque approfondite con **specifiche informative** nel proseguo del servizio.

QUADRO A - REDDITI DEI TERRENI

Il **quadro A** del Mod. 730/2021, relativo ai **redditi dei terreni**, non presenta variazioni strutturali rispetto allo scorso anno (Modello 730/2020).

Si segnala tuttavia che le istruzioni alla compilazione hanno recepito la proroga dell'**esenzione IRPEF** spettante a **coltivatori diretti e IAP** sui **terreni agricoli** posseduti.



Il comma 183, art. 1, Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto infatti che anche per il **2020** i **redditi dominicali e agrari** dei terreni posseduti da **coltivatori diretti** e **imprenditori agricoli professionali** (individuati dall'art. 1, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99) iscritti nella previdenza agricola, **non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF**.

Si segnala che la Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020) ha **esteso tale esenzione anche al 2021** Dal 2022, i redditi dominicali e agrari concorreranno alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF nella misura del 100% (salvo ulteriori interventi normativi).

Le istruzioni del Modello 730/2021 ricordano che tale agevolazione compete **anche ai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto** purché:

- appartenenti al medesimo nucleo familiare;
- siano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola in qualità di coltivatori diretti;
- partecipino attivamente all'esercizio dell'impresa familiare.



QUADRO B - REDDITI DEI FABBRICATI

Analogamente al quadro A, anche il **quadro B**, relativo ai redditi dei fabbricati, non subisce modifiche dal punto di vista strutturale; si segnala, tuttavia, l'eliminazione di un rigo nella sezione I, che risulta ora composta dai **righi da B1 a B6** (il mod. 730/2020 presentava righi da B1 a B7).

Le istruzioni del modello recepiscono le novità normative intervenute in materia di canoni non percepiti.

NOVITÀ ALLA DISCIPLINA DEI "CANONI NON PERCEPITI"

L'art. 3-quinquies, D.L. n. 34/2019, riformulando il testo dell'art. 26, TUIR, ha introdotto rilevanti novità in merito alla disciplina dei **canoni di locazione non percepiti**, con riferimento ai contratti:

- esclusivamente di immobili ad uso abitativo;
- stipulati a partire dal 1° gennaio 2020.



Infatti, per i **contratti stipulati dal 1° gennaio 2020**, i **canoni non percepiti non concorrono a formare il reddito**, purché la mancata percezione sia comprovata:

- dall'intimazione di sfratto per morosità oppure,
- dall'ingiunzione di pagamento

effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Anche qualora non sia stato percepito alcun canone, la **rendita catastale** viene comunque assoggettata a tassazione.

Per i contratti stipulati fino al **31 dicembre 2019**, la possibilità di non dichiarare i canoni non percepiti è vincolata all'ottenimento della **sentenza di sfratto per morosità** dell'inquilino.

COLONNA 7 "CASI PARTICOLARI"

Nella colonna 7 "Casi particolari" del quadro B, va riportato l'eventuale codice relativo a situazioni particolari elencate nelle istruzioni.

Il **codice 4**, va utilizzato nel caso di **immobile ad uso abitativo** concesso **in locazione** in relazione al quale:

- → non sono stati percepiti, in tutto o in parte, i canoni di locazione previsti dal contratto;
- → il **procedimento di convalida di sfratto per morosità** si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.



Le istruzioni recepiscono le novità introdotte dal D.L. n. 34/2019, sopra illustrate, prevedendo l'utilizzo del codice 4 nella colonna 7, anche nel caso di canoni non incassati (o incassati in parte) derivanti da contratti stipulati dal 1° gennaio 2020, per i quali è stata emessa l'ingiunzione di pagamento o l'intimazione di sfratto per morosità entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

In tali casi, nel quadro B si riporta in **colonna 6** la quota di **canone effettivamente percepita** nel 2020 e nella **colonna 7 il codice 4**.

RIPRODUZIONE VIETATA







Il signor Fiore, proprietario al 100% di un'unità abitativa A/2 (rendita catastale pari $a \in 230,00$) a Trento, ha concesso in locazione detto immobile a partire dal 1° gennaio 2020 in regime di cedolare secca, stabilendo un canone mensile pari $a \in 500,00$. Tuttavia l'inquilino ha versato solo cinque mensilità nel corso del 2020 (importo complessivo pari $a \in 2.500,00$).

Il signor Fiore ha ottenuto l'intimazione di sfratto da parte del giudice il 30 gennaio 2021.

In sede di compilazione del mod. 730/2021, il contribuente potrà quindi dichiarare solo il canone effettivamente incassato nel 2020, compilando il quadro B come di seguito illustrato.

QUADRO B - Redditi dei fabbricati e altri dati

	SEZIONE I - REDDITI I	DEI FABE	BRICATI									
	1 RENDITA	² UTILIZZO	POSS	POSSESSO		6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	CONTINUAZIONE	9 CODICE	CEDOLARE SECCA	CASI PARTICOLARI	STATO DI EMERGENZA
			3 GIORNI	4 %	OANONE		741110025411	rigo precedente)	COMUNE	SECCA	IMU	EWIENGENZA
B1	230 ,00	3	365	100	3	2.500 _{,00}	4		L378	Х		
B2	,00					,00						
вз	,00					,00,						
В4	,00,					,00,						
B 5	,00					,00						
В6	,00					,00,						

QUADRO C - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Le principali modifiche al modello ed istruzioni relative al **quadro C**, riguardante i "Redditi di lavoro dipendente e assimilati", sono dovute al recepimento delle novità introdotte dal D.L. n. 3/2020 per **ridurre la pressione fiscale sul lavoro dipendente**.

NUOVO "TRATTAMENTO INTEGRATIVO" E ULTERIORE DETRAZIONE

Il D.L. n. 3/2020 "Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente" ha disposto, dal 1° luglio 2020, l'abolizione del cd. "bonus IRPEF", sostanzialmente "sostituito" dal nuovo "trattamento integrativo" e dall'ulteriore detrazione.

BONUS IRPEF (fino al 30 giugno 2020)

L'art. 3, comma 1, D.L. n. 3/2020 ha disposto, **dal 1º luglio 2020, l'abrogazione** del comma 1-bis, art. 13, TUIR, nel quale era prevista la disciplina del cd. **"bonus IRPEF"**. Detto bonus, riconosciuto **fino al 30 giugno 2020,** consisteva in un credito pari a € 960,00 per i possessori di reddito complessivo non superiore a € 24.600,00; in caso di superamento del predetto limite, il credito decresceva fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a € 26.600,00.

RIPRODUZIONE VIETATA





Trattamento integrativo e ulteriore detrazione (dal 1° luglio 2020)

In sostituzione del previgente bonus IRPEF, il D.L. 5 febbraio 2020, n. 3 ha introdotto, **dal 1º luglio 2020**:

- un trattamento integrativo (art. 1).
 Si tratta di un credito di € 600,00 (per il periodo 1° luglio 2020 31 dicembre 2020) riconosciuto ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati e il cui reddito complessivo sia non superiore a € 28.000,00. Dal 1° gennaio 2021 l'importo del trattamento integrativo sarà pari annualmente a € 1.200,00;
- un'ulteriore detrazione fiscale (art. 2).
 Si tratta di una detrazione assegnata in presenza di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, spettante se il reddito complessivo è di importo superiore a € 28.000,00. La detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari ad € 40.000,00.

☐ LE MODIFICHE AL RIGO C5 - INDICAZIONE DEL PERIODO DI LAVORO

Le novità introdotte dal D.L. n. 3/2020 hanno comportato la revisione del rigo C5 "Periodo di lavoro".

Oltre alle consuete colonne 1 e 2 (giorni di lavoro dipendente/assimilato e di pensione) sono ora previste:

- la **colonna 3** (**I Semestre**) dove vanno indicati i giorni del primo semestre (dal 1° gennaio al 30 giugno 2020) relativi al solo periodo di **lavoro dipendente** (punto 13 della Certificazione Unica 2021);
- la **colonna 4** (**Il Semestre**) dove vanno indicati i giorni del secondo semestre (dal 1° luglio al 31 dicembre 2020) relativi al solo periodo di **lavoro dipendente** (punto 14 della Certificazione Unica 2021).



Le istruzioni alla compilazione precisano che l'anno lavorativo 2020 va considerato composto da 365 giorni in totale, di cui **181 giorni** per il **primo semestre** e **184** per il **secondo semestre**; **non va** perciò **considerato il 29 febbraio 2020**.

	0.5	PERIODO DI LAVORO	1 L/	VORO	DIPEN	IDENT	E	2	PENSIONE	3	ISEMESTRE	4	II SEMESTRE	
3	C5	giorni per i quali spettano le detrazioni (punti 6, 7, 13 e 14 CU 2021)												

☐ LE MODIFICHE AL RIGO C14 - RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE

Il **rigo C14**, lo scorso anno denominato "Bonus IRPEF" è ora rinominato "Riduzione della pressione fiscale" e si presenta **fortemente implementato** per permettere la gestione delle novità in materia di **"cuneo fiscale"** introdotte dal D.L. n. 3/2020. In particolare vanno indicati i dati relativi:

- al bonus IRPEF (colonne 1 e 2, come lo scorso anno) nonchè al nuovo trattamento integrativo erogato (colonne 3 e 4);
- all'esenzione prevista per ricercatori e docenti (colonna 5);
- all'esenzione riconosciuta per i lavoratori impatriati (colonna 6);
- alle **misure a sostegno del lavoro** percepite ai sensi del D.L. n. 18/2020, quali integrazione salariale, congedi parentali e cassa integrazione in deroga (**colonne 7, 8 e 9**).



Questi ultimi punti sono stati previsti con lo scopo di **riconoscere i bonus fiscali** (bonus IRPEF e trattamento integrativo) anche nel caso in cui l'**imposta lorda calcolata sui redditi** da lavoro dipendente e assimilati sia di **importo inferiore alla detrazione spettante per tali redditi**.

C14	CODICE	BONUS EROGATO	CODICE	TRATTAMENTO EROGATO	5 ESENZIONE RICERCATORI E DOCENTI	6 ESENZIONE IMPATRIATI	FRUIZIONE MISURE SOSTEGNO	8 LAVORO DIPENDENTE	9 RETRIBUZIONE CONTRATTUALE
C14	1	,00	3	,00	,00	,00	7	,00,	,00

RIPRODUZIONE VIETATA



NUOVA CASELLA "CODICE STATO ESTERO" (IMPATRIATI, DOCENTI E RICERCATORI)

Nel quadro C del Mod. 730/2021 è stata inserita la **nuova casella "Codice Stato estero"**, nella quale gli impatriati ed i docenti e ricercatori che rientrano in Italia per svolgere la propria attività, sono tenuti a indicare il **codice dello Stato estero** in cui erano residenti prima di trasferirsi in Italia.

Il codice è rilevabile dalla tabella n. 10 presente in Appendice alle istruzioni alla compilazione.

	QU/	ADRO	C - Redditi di I	avoro	dip	end	ente e	assimilati							
								Casi partico	lari	Codice Stato es	tero				
C1	1 TIPO	² INDETER- MINATO/ DETERMI-	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2021)	4 ALTRI DATI	C2	1 TIPO	² INDETER- MINATO/ DETERMI- NATO	3 REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2021)	4 ALTRI DATI	C3	1 TIPO	² INDETER- MINATO/ DETERMI-	3 (puni	REDDITO ti 1, 2, 3 CU 2021)	ALTRI DAT
Ci		NATO	,00,		-		NATO	,00	,00 ALTHIDATI			NATO		,00	

DETRAZIONE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO SICUREZZA E DIFESA

La sezione VI è dedicata alla **detrazione riconosciuta al personale militare** delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto e al **personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare** in costanza di **servizio nel 2020**.

Si tratta di una riduzione dell'IRPEF assegnata ai dipendenti che nel 2019 hanno un **reddito di lavoro dipendente non superiore a € 28.000,00**.



La misura della detrazione e le modalità applicative sono individuate annualmente con **apposito D.P.C.M**. che, per **l'anno 2020, non è stato ancora emanato.**

Si segnala che con riguardo all'anno d'imposta 2019 il D.P.C.M. 7 febbraio 2020 aveva previsto l'applicazione di una detrazione d'importo pari a € 507,00.

QUADRO D - ALTRI REDDITI

Il quadro D non ha subito rilevanti modifiche rispetto al modello dello scorso anno.

Si segnala unicamente che le istruzioni alla compilazione recepiscono le novità normative riguardanti la **tassazione degli utili distribuiti alle società semplici**, introdotte **dal 1° gennaio 2020**, ad opera del D.L. n. 23/2020, intervenuto a modifica dell'art. 32-quater, D.L. n. 124/2019.

In particolare, i dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci, con consequente applicazione del corrispondente regime fiscale (art. 89 o art. 59, TUIR).

Detti utili, per la quota imputabile alle **persone fisiche residenti** in relazione a **partecipazioni, qualificate e non qualificate**, non relative all'impresa ai sensi dell'art. 65, TUIR, sono **soggetti a tassazione con applicazione della ritenuta a titolo di imposta** di cui all'art. 27, comma 1, D.P.R. n. 600/1973 e pertano non vanno indicati nel Mod. 730/2021.

Tuttavia, si fa presente che per i dividendi derivanti da utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, deliberati entro il 2022, è transitoriamente applicabile la tassazione secondo le regole fissate dal D.M. 26 maggio 2017 (imponibilità 40% - 49,72% o 58,14%).

RIPRODUZIONE VIETATA